



## Choisissez la langue de votre document :

- [bg - български](#)
- [es - español](#)
- [cs - čeština](#)
- [da - dansk](#)
- [de - Deutsch](#)
- [et - eesti keel](#)
- [el - ελληνικά](#)
- [en - English](#)
- [fr - français](#)
- [ga - Gaeilge](#)
- [hr - hrvatski](#)
  
- [it - italiano \(selezionato\)](#)
- [lv - latviešu valoda](#)
- [lt - lietuvių kalba](#)
- [hu - magyar](#)
- [mt - Malti](#)
- [nl - Nederlands](#)
- [pl - polski](#)
- [pt - português](#)
- [ro - română](#)
- [sk - slovenčina](#)
- [sl - slovenščina](#)
- [fi - suomi](#)
- [sv - svenska](#)

 [Indice](#) < [Precedente](#) [Seguente](#) >  [Testo integrale](#)

Procedura : [2021/2035\(INL\)](#)

[Ciclo di vita in Aula](#)

Ciclo del documento : A9-0249/2021


Testi presentati :


Discussioni :


Votazioni :

Testi approvati :


[A9-0249/2021](#)

 [PV 15/09/2021 - 11](#)  
[PV 15/09/2021 - 13](#)  
[CRE 15/09/2021 - 11](#)  
[CRE 15/09/2021 - 13](#)

 [PV 16/09/2021 - 2](#)  
[PV 16/09/2021 - 8](#)  
[CRE 16/09/2021 - 2](#)

 [P9\\_TA\(2021\)0388](#)

Testi approvati


 204  
k  69k

Giovedì 16 settembre 2021 - Strasburgo

Riconoscimento della violenza di genere come nuova fattispecie di reato fra i reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE P9\_TA(2021)0388 [A9-0249/2021](#)

 ▶ [Risoluzione](#)

▶ [Allegato](#)

▶ Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE ([2021/2035\(INL\)](#)) 

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 8, 10 e 19, l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 1 a 4, da 6 a 8, da 10 a 12, 21, da 23 a 26, 47 e 49,
- viste le relazioni di verifica per paese del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
- vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025",
- vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)",
- vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025",
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 25 novembre 2020 dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE",
- vista la comunicazione della Commissione del 24 marzo 2021 dal titolo "Strategia dell'UE

sui diritti dei minori",

- vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025,
- vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI(1),
- vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo(2),
- vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(3),
- visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 delle Nazioni Unite "Uguaglianza di genere",
- vista la raccomandazione generale n. 33 sull'accesso delle donne alla giustizia, del 3 agosto 2015, del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,
- vista la raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la raccomandazione n. 19, del 14 luglio 2017, del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,
- vista l'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dal titolo "Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea" pubblicata nel 2014,
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dal titolo "Crime, safety and victims' rights" (Reati, sicurezza e diritti delle vittime), pubblicata nel 2021,
- vista la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
- visti la dichiarazione di Pechino e la relativa piattaforma d'azione, adottate il 15 settembre 1995 dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino+5 (2000), +10 (2005), Pechino+15 (2010) e Pechino+20 (2015),
- visto il glossario dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,
- viste le conclusioni concordate alla 65a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile che si è svolta dal 15 al 26 marzo 2021,
- visti le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite nell'ambito dei diritti umani,

in particolare quelli concernenti i diritti delle donne, e gli altri strumenti delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, compresa la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993,

- vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(4),
- vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(5),
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(6),
- vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE(7),
- vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere(8),
- vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul divieto di fatto del diritto all'aborto in Polonia(9),
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi(10),
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere(11),
- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime(12),
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa: 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino(13),
- viste le conclusioni del Consiglio sul tema "Donne, pace e sicurezza", pubblicate il 10 dicembre 2018,
- visto il compendio delle Nazioni Unite sulla COVID-19 e l'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze, pubblicato nel 2020(14),
- visto il parere legale dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, inteso a chiarire l'incertezza giuridica riguardo a se e quando l'Unione possa concludere e ratificare la convenzione, formulato l'11 marzo 2021(15),

- visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere ([A9-0249/2021](#)),

A. considerando che l'uguaglianza tra donne e uomini è un valore fondamentale dell'Unione sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e riconosciuto dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"); che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta; che l'eliminazione della violenza maschile contro le donne e le ragazze è una condizione preliminare per la realizzazione della parità effettiva tra donne e uomini;

B. considerando che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;

C. considerando che la violenza di genere, sia online che offline, e la mancanza di accesso a una protezione adeguata costituiscono la manifestazione più grave della discriminazione di genere e rappresentano una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, quali il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità fisica e mentale, il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il divieto della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto al rispetto della vita privata e familiare;

D. considerando che, a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, in funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni;

E. considerando che, nell'adottare tale decisione a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo;

F. considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) definiscono la violenza di genere contro le donne come qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato; che "violenza contro le donne" si riferisce a tutti gli atti di violenza contro il genere femminile che si traducono, o possono tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;

G. considerando che le persone LGBTIQ+ sono anch'esse vittime della violenza di genere fondata sul loro genere, sull'identità di genere, sull'espressione di genere e sulle caratteristiche







































Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2021

[Note legali](#) - [Informativa sulla privacy](#)